

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 30 agosto 2023.

Determinazione del contributo, per l'anno 2024, per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 44 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

Visto il decreto interministeriale 13 settembre 2022, con il quale è stato stabilito, per l'anno 2023, l'importo del contributo per l'iscrizione al registro nazionale delle imprese e dei consorzi di imprese operanti nel settore degli armamenti;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2024 la misura del contributo annuo che le imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazione sono tenuti a versare per l'iscrizione al registro nazionale, previsto dall'art. 44, comma 1, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è stabilita in euro 500,00.

Art. 2.

1. Il contributo di cui all'art. 1 è versato in tesoreria con imputazione allo stato di previsione dell'entrata capo XVI, cap. 3577 «Contributo annuo dovuto per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese» di cui all'art. 44, comma 13, del Codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il presente decreto sarà sottoposto a controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 agosto 2023

Il Ministro della difesa
CROSETTO

*Il Ministro dell'economia
e delle finanze*
GIORGETTI

23A05264

**MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI**

DECRETO 4 agosto 2023.

Attuazione delle disposizioni in materia di rilascio di una targa storica a veicoli di interesse storico e collezionistico.

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la direttiva 1999/37/CE del Consiglio del 29 aprile 1999 relativa ai documenti di immatricolazione dei veicoli, e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 3, primo paragrafo, ai sensi del quale: «Gli Stati membri rilasciano una carta di circolazione per i veicoli che sono soggetti ad immatricolazione secondo la normativa nazionale. Tale carta di circolazione comporta una sola parte conformemente all'allegato I o due parti conformemente agli allegati I e II» della medesima direttiva;


Visto il decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 14 febbraio 2000, recante attuazione della summenzionata direttiva 1999/37/CE (Gazzetta Ufficiale n. 52 del 3 marzo 2000);

Visto il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada», e successive modificazioni;

Visto in particolare, l'art. 60 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Motoveicoli, ciclomotori, autoveicoli e macchine agricole d'epoca e di interesse storico e collezionistico iscritti negli appositi registri»;

Visto, altresì, l'art. 93 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Formalità necessarie per la circolazione degli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi», ed in particolare il comma 4, come modificato dall'articolo 1, comma 696, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che, con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, prevede, tra l'altro, «il richiedente ha facoltà di ottenere le targhe ed il libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico, ovvero di ottenere una targa del periodo storico di costruzione o di circolazione del veicolo, in entrambi i casi conformi alla grafica originale, purché la sigla alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo circolante, indipendentemente dalla difformità di grafica e di formato di tali documenti rispetto a quelli attuali rispondenti allo standard europeo» e che il rilascio del libretto di circolazione e della targa storica «sono soggetti al pagamento di un contributo, il cui importo e i cui criteri e modalità di versamento sono stabiliti con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»;

Visto, infine, l'art. 101 del più volte citato decreto legislativo n. 285 del 1992, in materia di «Produzione, distribuzione, restituzione e ritiro delle targhe», ed in specie il comma 1 che demanda ad un decreto del Ministro dei trasporti, oggi delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, la determinazione del prezzo di vendita delle targhe per i veicoli a motore, comprensivo del costo di produzione e di una quota di



maggiorazione da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 208 del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, ed in particolare il comma 2;

Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, avente ad oggetto disposizioni per la «Razionalizzazione dei processi di gestione dei dati di circolazione e di proprietà di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, finalizzata al rilascio di un documento unico, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera d), della legge 7 agosto 2015, n. 124»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione del nuovo codice della strada» e, in particolare, l'art. 215, comma 5;

Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti del 17 dicembre 2009, avente ad oggetto «Disciplina e procedure per l'iscrizione dei veicoli di interesse storico e collezionistico nei registri, nonché per la loro riammissione in circolazione e la revisione periodica» (Gazzetta Ufficiale 19 marzo 2010, n. 65, S.O. n. 55);

Considerato che le disposizioni unionali di cui alla citata direttiva 1999/37/CE, come attuate nell'ordinamento nazionale, impediscono l'emissione di un documento di circolazione difforme da quello armonizzato;

Considerato, altresì, che la riforma recata dal decreto legislativo n. 98 del 2017 ha introdotto procedure di immatricolazione ispirate al principio della totale digitalizzazione dei processi e dematerializzazione delle istanze e delle documentazioni a corredo, a fini di semplificazione e di razionalizzazione dell'azione amministrativa, e che dette finalità appaiono inderogabili pur nell'esigenza di dover tener conto delle peculiarità proprie dei veicoli di interesse storico e collezionistico;

Ritenuto, pertanto, insopprimibile l'esigenza di dover emettere il documento unico di circolazione e di proprietà anche con riferimento ai veicoli di interesse storico e collezionistico, ancorché muniti di targa storica;

Valutato, altresì, che l'emissione di un libretto di circolazione conforme «alla grafica originale», eventualmente ulteriore rispetto al documento unico di circolazione e di proprietà, ne imporrebbe la compilazione, a seconda del tempo di riferimento, a mano o mediante l'utilizzo di macchinari e processi meccanici obsoleti, non suscettibili di collegamento con i sistemi informativi del Ministero delle infrastrutture dei trasporti, né più in uso o disponibili presso gli uffici del Ministero stesso;

Ritenuto pertanto che, per i motivi su esposti, non è possibile dare attuazione alle previsioni dell'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992 nella parte in cui prevede l'emissione del «libretto di circolazione della prima iscrizione al Pubblico registro automobilistico» conforme alla grafica dell'originale;

Considerato che il citato decreto ministeriale 17 dicembre 2009 disciplina, tra l'altro, le modalità e procedure per la riammissione alla circolazione di veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta;

Considerato, altresì, che, ai fini del rilascio di una targa storica, di cui all'art. 93, comma 4, del decreto legislativo n. 285 del 1992, lo stesso prevede che «la sigla

alfa-numerica prescelta non sia già presente nel sistema meccanografico del Centro elaborazione dati della Motorizzazione civile e riferita a un altro veicolo ancora circolante» e che quindi, per poter ritenere comprovata tale condizione per un veicolo di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta, occorre che il relativo numero di telaio sia presente nell'archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b) e 226, commi da 5 ad 8, del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, o nel Pubblico registro automobilistico;

Vista la nota prot. 96623 del 2 dicembre 2022 del Dipartimento del Tesoro - Direzione VI del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale è stato trasmesso il preventivo, redatto dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, indicante i costi per la produzione e la spedizione delle targhe di interesse storico e collezionistico;

Sentito il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1.

Oggetto

1. Il presente decreto reca disposizioni attuative in materia di veicoli di interesse storico e collezionistico in conformità alla vigente normativa di riferimento.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto sono definiti:

a) «codice della strada»: il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante «Nuovo codice della strada» e successive modificazioni;

b) «regolamento»: il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante «Regolamento di esecuzione al Nuovo codice della strada»;


c) «veicoli di interesse storico e collezionistico»: i veicoli che risultano iscritti in uno dei registri di cui all'art. 60, comma 4, del codice della strada;

d) «ANV»: l'Archivio nazionale dei veicoli di cui agli articoli 225, comma 1, lettera b), del codice della strada, come disciplinato ai sensi dell'art. 226, commi da 5, 6 ed 8, e «completamente informatizzato» ai sensi del comma 7 del medesimo art. 226;

e) «PRA»: il Pubblico registro automobilistico, istituito con regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510;

f) «Veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta»: i veicoli che non risultano essere stati radiati, a qualunque titolo, dall'ANV e dal PRA, e che siano privi di documenti di circolazione e di certificato di proprietà o di foglio complementare;

g) «certificato di rilevanza storica e collezionistica»: il certificato di cui all'art. 215, comma 1, del regolamento, disciplinato dall'art. 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 17 dicembre 2009;



h) «documento unico»: il documento unico di circolazione e di proprietà, di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98;

i) «targa storica»: la targa o le targhe di cui all'art. 93, comma 4, del codice della strada;

j) «STA»: lo Sportello telematico dell'automobilista operativo presso gli studi di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto di cui alla legge 8 agosto 1991, n. 264;

k) «UMC»: l'Ufficio della motorizzazione civile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 3.

Targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico precedentemente radiati dal PRA

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico radiati dal PRA d'ufficio o su richiesta del proprietario per esportazione all'estero, rispettivamente ai sensi degli articoli 96 e 103 del codice della strada, è subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di nuova immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Art. 4.

Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione.

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico circolanti a seguito di reimmatricolazione è subordinato alla presentazione presso uno STA o un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'art. 7.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV e nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Art. 5.

Targa storica per i veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta

1. Il rilascio della targa storica per veicoli di interesse storico e collezionistico di origine sconosciuta è subordinato alla presentazione presso uno STA o presso un UMC dell'istanza di immatricolazione, conformemente all'art. 7, nonché del titolo di proprietà, del certificato di rilevanza storica e collezionistica e del certificato da cui risulti l'esito positivo della verifica tecnica di cui all'art. 215, comma 5, del regolamento. L'istanza è accolta a condizione che il veicolo risulti comunque presente nell'ANV o nell'archivio del PRA.

2. All'esito della procedura di cui al comma 1 sono rilasciati il documento unico e la targa storica con sigla alfanumerica e caratteristiche di modello conformi a quelle del periodo storico di costruzione o, in assenza, del periodo storico di circolazione del veicolo risultanti nell'ANV o nell'archivio informatico del PRA, ovvero conformi a quelle che risultano essere iscritte negli archivi non informatici del PRA e da ricercare mediante visura richiesta dall'interessato.

Art. 6.

Rilascio della targa storica

1. Il rilascio della targa storica è soggetto al pagamento dell'importo di euro 549,00 (cinquecentoquarantannove) per gli autoveicoli ed euro 274,50 (duecentosettantaquattro/50) per i motocicli e le macchine agricole, comprensivo del costo di produzione e della quota di miglioramento da destinare esclusivamente alle attività previste dall'art. 208, comma 2, del codice della strada.

2. L'importo di cui al comma 1 è corrisposto tramite versamento effettuato con bollettino PagoPA generato dalla piattaforma dei pagamenti del Dipartimento della mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Art. 7.


Istanza di rilascio della targa storica

1. Ai fini del rilascio della targa storica ai sensi degli articoli 3, 4 o 5, il proprietario presenta istanza unificata di cui al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 98, previo pagamento delle prescritte tariffe, nonché del contributo di cui all'art. 6.

Art. 8.

Entrata in vigore ed applicabilità

1. Le disposizioni del presente decreto entrano in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sono applicabili a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla predetta data.



Art. 9.

Disposizioni finali

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

3. Con atto della direzione generale per la motorizzazione e per i servizi ai cittadini ed alle imprese in materia di trasporti e di navigazione, del Dipartimento per la mobilità sostenibile del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità operative per l'applicazione delle disposizioni del presente decreto.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo per gli adempimenti di competenza e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 agosto 2023

Il Ministro: SALVINI

Registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 2023

Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 2895

23A05428

**PRESIDENZA
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**
DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 15 settembre 2023.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena. (Ordinanza n. 1022).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 28 agosto 2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dal 22 al 27 luglio 2023 nel territorio delle Province di Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì Cesena;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi, caratterizzati da grandinate di forte intensità, sostenute raffiche di vento e quantitativi di precipitazioni localmente molto forti, hanno causato dissesti idrogeologici, allagamenti, caduta di alberature, l'interruzione di servizi essenziali, nonché danni ad edifici pubblici e privati e alle attività produttive;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna;

Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensì richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa;

Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna;

Dispone:

Art. 1.

Piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Emilia-Romagna è nominato Commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

3. Il Commissario delegato predispone, nel limite delle risorse disponibili di cui all'art. 8, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi urgenti da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano contiene le misure e gli interventi, anche realizzati con procedure di somma urgenza, volti:

a) al soccorso ed all'assistenza alla popolazione interessata dagli eventi, ivi comprese le misure di cui all'art. 2, oltre alla rimozione delle situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumità;

b) al ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale, alluvionale delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi, nonché alla realizzazione delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nel territorio interessato, anche mediante interventi di natura temporanea.

4. Il piano di cui al comma 3 deve contenere, per ciascuna misura, ove compatibile con la specifica tipologia, la località, le coordinate geografiche WGS84, la relativa descrizione tecnica con la durata e l'indicazione dell'oggetto della criticità, nonché l'indicazione della relativa stima di costo. Ove previsto dalle vigenti disposizioni in materia, anche in relazione a quanto disposto dall'art. 41 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, i CUP degli interventi devono essere acquisiti ed inseriti nel piano anche successivamente all'approvazione del medesimo purché nel termine di quindici giorni dall'approvazione e comunque prima dell'autorizzazione del commissario delegato al Soggetto attuatore ai fini della realizzazione dello specifico intervento.

